




Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.31/2007 DEL 27/11/2007

**“MISURE A SOSTEGNO DELLA QUALITA’ DELLE
OPERE DI ARCHITETTURA E DI TRASFORMAZIONE
DEL TERRITORIO”**



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

COD.CIFRA:AST/SDL/2007/00001

"MISURE A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLE OPERE DI ARCHITETTURA E DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO"

Relazione

Il Settore Assetto del Territorio, su sollecitazione dell'Associazione regionale Ingegneri e Architetti di Puglia, degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, degli Ordini degli Ingegneri delle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, sentito l'ANCI, ha predisposto l'allegata proposta normativa, finalizzata al riconoscimento del pubblico interesse nell'ideazione e realizzazione delle opere di architettura e di trasformazione del territorio, quali strumenti fondamentali per assicurare la qualità dell'ambiente urbano e rurale.

Con detta proposta, la Regione intende stimolare sia i soggetti tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di contratti pubblici di lavori e servizi, sia i privati, all'espletamento dei concorsi di idee e dei concorsi di progettazione per l'affidamento di incarichi.

Uno degli obiettivi fondamentali che si intende perseguire è migliorare la qualità urbana, la bellezza degli insediamenti umani e la salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi, anche in coerenza con i principi dello sviluppo sostenibile e della tutela dei valori ambientali del territorio.

La qualità del progetto si attua attraverso la competizione, sul piano del confronto delle idee, quale principale garanzia per conseguire le finalità di qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio.

La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui innanzi:

- istituisce un osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione della legge 3 marzo 1960 n. 237 in materia di norme per l'arte negli edifici pubblici;
- promuove iniziative volte alla tutela e valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea con particolare riguardo agli esempi significativi di tale architettura che non ricadono nelle competenze statali;
- promuove e incentiva la formazione e la ricerca in campo architettonico e urbanistico.

Infine, la Regione provvede a istituire uno speciale riconoscimento, annuale, denominato Premio "Apulia" diviso in due sezioni:

- sezione per opere di architettura contemporanea o di urbanistica;
- sezione committenza privata per soggetti che hanno dimostrato una particolare attenzione al perseguimento della qualità in architettura.

La normativa che si propone è composta da 17 articoli:

L'articolo 1 individua i principi della legge proposta.

L'articolo 2 fissa le finalità.



IL RESPONSABILE DELLA M.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carmela Moretti)



- L' articolo 3 definisce cosa si intende per qualità architettonica ed urbanistica.
 L' articolo 4 elenca gli obiettivi che la Regione persegue nel campo dell'architettura contemporanea e dell'urbanistica con la legge proposta.
 L' articolo 5 individua nel concorso di progettazione e nel concorso di idee lo strumento adatto al perseguimento della qualità architettonica ed urbanistica.
 L' articolo 6 disciplina le modalità di espletamento dei Concorsi di idee.
 L' articolo 7 disciplina le modalità di espletamento dei Concorsi di progettazione.
 L' articolo 8 disciplina le modalità di espletamento dei Concorsi di progettazione banditi da privati.
 L' articolo 9 dispone gli incentivi per i concorsi di progettazione
 L' articolo 10 detta disposizioni speciali per i concorsi banditi da privati
 L' articolo 11 istituisce un osservatorio regionale per il monitoraggio della legge 237 del 3 marzo 1960 per le opere d'arte da inserire negli edifici pubblici e privati.
 L' articolo 12 promuove iniziative volte alla tutela e valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea
 L' articolo 13 detta disposizioni per la Promozione della formazione e della ricerca in campo architettonico
 L' articolo 14 istituisce la Conferenza per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito
 L' articolo 15 istituisce il Premio "Apulia" per opere di architettura contemporanea
 L' articolo 16 rimanda ad un regolamento per le modalità di attuazione della legge.
 L' articolo 17 detta le disposizioni finanziarie della legge.

L'ASSESSORE ALL'ASSETTO DEL
TERRITORIO


(Prof.ssa Angela BARBANENTE)




IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)




IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carmela Moretti)



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

COD.CIFRA:AST/SDL/2007/00001

"MISURE A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLE OPERE DI ARCHITETTURA E DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO"


INDICE

- Articolo 1: Principi
- Articolo 2: Finalità
- Articolo 3: Definizione
- Articolo 4: Obiettivi
- Articolo 5: Procedure concorsuali
- Articolo 6: Concorsi di idee
- Articolo 7: Concorsi di progettazione
- Articolo 8: Concorsi di progettazione banditi da privati
- Articolo 9: Incentivi per i concorsi di progettazione
- Articolo 10: Disposizioni speciali per i concorsi banditi da privati
- Articolo 11: Opere d'arte negli edifici pubblici e privati
- Articolo 12: Tutela e valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea
- Articolo 13: Promozione della formazione e della ricerca in campo architettonico
- Articolo 14: Conferenza per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito
- Articolo 15: Premio "Apulia" per opere di architettura contemporanea
- Articolo 16: Regolamento
- Articolo 17: Norma finanziaria



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)

Vincenzo Ambruosi



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE**
(Dott.ssa Carolina Moretti)

Carolina Moretti

**ART. 1
(Principi)**

1. La Regione Puglia riconosce il pubblico interesse dell'ideazione e della realizzazione delle opere di architettura e delle trasformazioni del territorio quali strumenti fondamentali per assicurare la qualità dell'ambiente urbano e rurale, in ossequio alle Direttive comunitarie e alla legislazione nazionale e regionale in materia.

2. La qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio è elemento irrinunciabile dello sviluppo sostenibile volto ad assicurare eguali potenzialità di crescita del benessere tra i cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio.

**ART. 2
(Finalità)**

- 1. Sono finalità dell'architettura e delle opere di trasformazione del territorio:
 - a. comprendere e soddisfare le necessità degli individui, dei gruppi sociali e delle collettività in materia di assetto dello spazio;
 - b. conservare e valorizzare il patrimonio edilizio di qualità esistente e tutelare gli equilibri naturali del territorio;
 - c. dare attuazione al principio di accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito;
 - d. migliorare la qualità urbana e la bellezza degli insediamenti umani, e salvaguardare i paesaggi;
 - e. dare risposta alle esigenze della città di tutti e della società multietnica.

**ART. 3
(Definizione)**

1. Ai fini della presente legge, per qualità architettonica ed urbanistica si intende l'esito di uno sviluppo progettuale partecipato nel processo e coerente con esigenze funzionali, estetiche e di armonico inserimento nel contesto dell'ambiente urbano e rurale che vengono poste alla base della progettazione secondo i principi di cui all'articolo 1 e nel rispetto dello sviluppo sostenibile.

**ART.4
(Obiettivi)**

- 1. In armonia con i principi di cui all'articolo 1, la Regione persegue i seguenti obiettivi:
 - a. affermare il valore dell'Architettura e dell'Urbanistica come fondamentale espressione della cultura e dell'identità di una comunità e del suo territorio;
 - b. promuovere in ogni tipo di committenza, pubblica e privata, la domanda di qualità architettonica ed urbanistica, come definita all'articolo 3, anche attraverso procedure concorsuali ed altri incentivi a sostegno del processo;
 - c. favorire il rafforzamento e la diffusione in campo architettonico ed urbanistico dei principi dello sviluppo sostenibile nel quadro dei riferimenti normativi e regolamentari europei e nazionali per l'ambiente;
 - d. promuovere la diffusione della conoscenza dell'architettura e dell'urbanistica, in modo da aumentare la consapevolezza ed il coinvolgimento dei soggetti attori e dei cittadini sui temi della qualità dell'ambiente urbano e del territorio;
 - e. riconoscere il ruolo dell'Architettura e dell'Urbanistica di qualità nello sviluppo economico regionale;



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruzzi)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE**
(Dott.ssa Carmela Moretti)

- f. promuovere la conoscenza e la diffusione di tutte le espressioni artistiche contemporanee favorendo l'inserimento di opere d'arte in edifici pubblici e privati.

**ART. 5
(Procedure concorsuali)**

1. La Regione riconosce che la competizione sul piano del confronto delle idee è la principale garanzia per conseguire le finalità di qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio di cui all'articolo 1 ed individua pertanto nel concorso di idee e nel concorso di progettazione gli strumenti fondamentali per perseguire tale fine.
2. La presente legge disciplina le modalità di espletamento dei concorsi di idee e dei concorsi di progettazione per l'affidamento di incarichi il cui importo stimato sia inferiore al limite posto dalla legislazione statale per l'affidamento fiduciario e che pertanto non sono specificatamente regolati dalla medesima.
3. I concorsi di idee e quelli di progettazione sono, rispettivamente, strumenti per l'acquisizione di una proposta ideativa, e procedure intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice un piano o un progetto, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile.

**ART. 6
(Concorsi di idee)**

1. Possono partecipare al concorso tutti i soggetti che, per legge, possono essere affidatari di incarichi di progettazione. Possono inoltre partecipare i professionisti dipendenti pubblici e privati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell'amministrazione che bandisce il concorso.
2. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando.
3. La valutazione delle proposte presentate al concorso d'idee è effettuata da una commissione giudicatrice, costituita secondo le procedure di legge, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.
4. Le stazioni appaltanti riconoscono al soggetto vincitore un premio di importo compreso tra un minimo del 30% ed un massimo del 60% dell'importo che sarebbe dovuto per il progetto preliminare.
5. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee, a trattativa privata, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, a condizione che detta facoltà ed il relativo corrispettivo siano esplicitati nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti dal bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
6. L'idea premiata o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.



Il bando per il concorso di idee, al quale sarà data la più ampia pubblicità, contiene:
nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione appaltante;

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruzi)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE**
(Dott.ssa Carmela Moretti)

- b. nominativo del responsabile del procedimento;
- c. descrizione delle esigenze della stazione appaltante;
- d. eventuali modalità di rappresentazione delle idee;
- e. modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;
- f. termine per la presentazione delle proposte;
- g. criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
- h. importo del premio da assegnare al vincitore del concorso.

ART. 7 (Concorsi di progettazione)

1. Possono partecipare al concorso tutti i soggetti che, per legge, possono essere affidatari di incarichi di progettazione. Possono inoltre partecipare i professionisti dipendenti pubblici e privati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell'amministrazione che bandisce il concorso.

2. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare. Il tempo di presentazione delle proposte progettuali deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

3. La valutazione delle proposte presentate al concorso di progettazione è effettuata da una commissione giudicatrice, costituita secondo le procedure di legge.

4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto o piano calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento dello stesso importo è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare .

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto o piano risultato vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.

6. Il concorso è aggiudicato con le procedure aperte.

7. In caso d'intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto o piano con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l'incarico dei successivi livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto al comma 5 del presente articolo. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a quarantacinque giorni per il primo grado e a novanta giorni per il secondo grado.

8. Il bando per i concorsi di progettazione, al quale sarà data la più ampia pubblicità, oltre agli elementi elencati dall'ultimo comma dell'articolo 6, contiene:

- a. l'indicazione della procedura di aggiudicazione prescelta;
- b. il numero dei partecipanti all'eventuale secondo grado;

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambrucio)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE**
(Dott.ssa Carmela Moretti)



- c. la descrizione del progetto;
- d. il numero di partecipanti nel caso di licitazione privata;
- e. le modalità, i contenuti ed i termini della domanda di partecipazione nonché i criteri di scelta nel caso di licitazione privata;
- f. i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- g. l'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;
- h. le informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti.

9. Il bando contiene inoltre le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l'eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.

ART. 8
(Concorsi di progettazione banditi da privati)

1. Ai concorsi di progettazione banditi da privati, o comunque da soggetti non tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di contratti pubblici di lavori e servizi, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, si applicano le ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo.

2. Il bando di concorso deve richiedere espressamente che il progetto sia accompagnato da una dettagliata relazione a firma del progettista che asseveri ai sensi di legge la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati.

3. Il bando di concorso deve inoltre richiedere un elaborato che documenti il principio dell'accessibilità quale criterio progettuale. Tale elemento concorre alla valutazione della proposta progettuale e deve essere oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

4. In caso di concorsi a procedura ristretta il numero non può essere inferiore a sei. Un terzo dei partecipanti sono indicati dai Consigli Provinciali competenti per Territorio degli Ordini cui appartengono le figure professionali ammesse al concorso ed un ulteriore terzo è indicato dal Comune nel cui territorio sarà realizzata l'opera.

ART. 9
(Incentivi per i concorsi di progettazione)

1. E' istituito presso la Regione un fondo per il finanziamento parziale delle spese da sostenere per l'espletamento dei concorsi d'idee e di progettazione banditi da soggetti tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di contratti pubblici di lavori e servizi.

2. Le stazioni appaltanti che fruiscono del finanziamento di cui al comma precedente devono riservare a giovani professionisti d'età non superiore a quaranta anni ed iscritti nell'albo professionale da non più di dieci anni, una quota dei rimborsi spettanti ai progetti risultati non vincitori e, nel caso di concorsi in due fasi, una quota di posti per la fase finale.

ART. 10
(Disposizioni speciali per i concorsi banditi da privati)

1. Per le opere da realizzarsi in esito a concorsi di progettazione, gli oneri di urbanizzazione, ~~ove~~ dovuti, sono ridotti di una percentuale compresa fra un minimo del 10% ed un massimo del 20% secondo quanto sarà determinato da ogni singolo Comune. Nelle more delle determinazioni comunali la riduzione si applica nella misura minima.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambrucsi)

[Handwritten signature]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carmela Moretti)

2. Al fini della procedura da seguire per la realizzazione delle opere progettate in esito a concorsi di progettazione, queste sono assimilate ad opere specificamente disciplinate da un piano attuativo contenente precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base alla vigente normativa, e sono sottoposte a denuncia di inizio dell'attività.

ART. 11 **(Opere d'arte negli edifici pubblici e privati)**

1 La Regione in armonia con il vigente quadro normativo nazionale e con l'obiettivo di cui all'art. 4 lettera f) della presente legge:

- a. istituisce un osservatorio regionale per il monitoraggio dell'applicazione della legge 3 marzo 1960 n. 237 in materia di norme per l'arte negli edifici pubblici;
- b. favorisce il ricorso allo strumento del concorso d'idee anche per l'assegnazione di incarichi per opere d'arte da inserire in edifici pubblici e privati.

ART. 12 **(Tutela e valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea)**

1. La Regione promuove iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio architettonico regionale con particolare riguardo agli esempi significativi di architettura moderna e contemporanea, che non ricadono nelle competenze statali.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni redigono un elenco degli edifici o manufatti che costituiscono testimonianza significativa dell'architettura moderna e contemporanea realizzati nel territorio comunale negli ultimi cinquant'anni.
3. Con apposita variante allo strumento urbanistico vigente, da approvarsi in base alla normativa vigente in materia, sono stabilite norme di tutela e salvaguardia per gli immobili inseriti nell'elenco.
4. Dell'avvenuto inserimento nell'elenco è data comunicazione al progettista, se vivente, nonché al proprietario, possessore o detentore dell'opera.
5. Gli elenchi sono trasmessi alla Conferenza di cui all'art. 14.
6. Ogni cinque anni i Comuni procedono ad una revisione dell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, integrandolo ove necessario. In occasione della revisione sono individuati gli edifici realizzati da oltre cinquanta anni e viene data comunicazione alla competente Soprintendenza della loro esistenza e del loro valore architettonico ai fini dell'eventuale imposizione del vincolo previsto dalla legislazione statale in materia di beni culturali. Gli edifici che venissero sottoposti a tale vincolo vengono eliminati dall'elenco comunale in occasione della prima revisione del medesimo.

ART. 13 **(Promozione della formazione e della ricerca in campo architettonico)**

1. La Regione promuove lo sviluppo, la conoscenza e la memoria delle opere di architettura e di trasformazione del territorio, e incentiva la ricerca, l'innovazione e la qualificazione professionale ad esse collegate, al fine di accrescere la consapevolezza della responsabilità culturale in tutti i soggetti che operano nel settore delle costruzioni e delle trasformazioni dell'ambiente urbano e rurale.

2. A tal fine la Regione favorisce:

- a. intese con Ordini professionali, Università e istituti e organi di ricerca, pubblici e privati, per realizzare programmi di formazione permanente post-laurea;

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Abrucosi)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE**
(Dott.ssa Carmela Moretti)



- b. la conoscenza del patrimonio architettonico e urbanistico mediante iniziative culturali e formative.

3. La Regione s'impegna a:

- a. raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all'architettura e all'urbanistica moderna e contemporanea nonché gli archivi degli architetti e degli urbanisti, gli archivi degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore;
- b. costituire, sviluppare e promuovere la Rete degli archivi di Architettura e di urbanistica, in collaborazione con altri centri di documentazione europei e con gli istituti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe.

ART. 14

(Conferenza per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito)

1. E' istituita presso la Presidenza della Giunta Regionale la Conferenza Permanente per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito.

2. La Conferenza ha le seguenti finalità:

- a. promuovere e valorizzare le opere di architettura contemporanea individuate dai Comuni come prescritto all'articolo 10, anche mediante pubblicazioni, mostre od altri mezzi che ne consentano la più ampia pubblicizzazione;
- b. promuovere ed incentivare mostre, pubblicazioni e gli altri mezzi di comunicazioni idonei a diffondere ed ampliare la conoscenza delle opere di architettura e di trasformazione del territorio di epoca moderna e contemporanea;
- c. attivare di rapporti con la Soprintendenza Archivistica Regionale per la formazione di archivi dedicati alle opere di architettura e di trasformazione del territorio di epoca moderna e contemporanea;
- d. attivazione di forme di collaborazione con centri europei di documentazione ed istituti pubblici e privati che perseguono analoghe finalità;
- e. instaurare rapporti di collaborazione con il Centro di Documentazione per l'Architettura presso il Ministero dei Beni Culturali e con le amministrazioni regionali e statali;
- f. ogni altra iniziativa idonea a perseguire i fini di cui alla presente legge, con particolare riguardo alla formazione di archivi dedicati alle opere di architettura moderna e contemporanea.

3. La Conferenza è costituita da:

- a. il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, che la presiede,
- b. il Presidente dell'ANCI o suo delegato,
- c. il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,
- d. un architetto delegato dagli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Puglia,
- e. un delegato dell'Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia,
- f. un ingegnere civile-ambientale delegato dagli Ordini degli Ingegneri della Regione Puglia,
- g. un architetto delegato dalla Facoltà di Architettura delle Università della Puglia,
- h. un ingegnere civile-ambientale delegato dalle Facoltà di Ingegneria delle Università della Puglia,
- i. il Soprintendente ai Beni Archivistici della Regione Puglia o suo delegato.

4. Ai componenti la conferenza non spettano indennità di presenza e rimborsi per spese di viaggio di vitto e alloggio.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambrucsi)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carmela Moretti)



ART. 15**(Premio "Apulia" per opere di architettura contemporanea o di urbanistica)**

1. La Regione provvede a istituire uno speciale riconoscimento, da assegnare ogni anno, denominato Premio "Apulia" diviso in due sezioni:
 - a. sezione giovani progettisti, per autori di opere di architettura contemporanea o di urbanistica che presentano caratteristiche di particolare valore e che si riferiscono al quinquennio precedente;
 - b. sezione committenza privata, per soggetti che hanno dimostrato una particolare attenzione al perseguimento della qualità in architettura e in urbanistica.
2. A tal fine presso la Regione è istituita una speciale commissione che è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato e che è composta da personalità della cultura, esperti nelle discipline architettoniche, rappresentanti dell'Università e degli Ordini Professionali.
3. Concorrono al premio di cui al primo comma le opere di architettura segnalate dai Comuni nel cui territorio sono state realizzate e che sono state inserite nell'elenco di cui al secondo comma dell'articolo 9. In caso d'inerzia del Comune la segnalazione può essere effettuata dal progettista, dal committente o dal proprietario.
4. Non sono ammesse a concorrere opere che abbiano già ricevuto lo stesso premio in anni precedenti.

ART. 16**(Regolamento)**

1. Con Regolamento da emanare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15.

ART. 17**(Norma finanziaria)**

1. Alle spese di cui all'art. 9 della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti sul Cap. € 20.000,00 <Fondo per il finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi d'idee e di progettazione>
2. Alle spese di cui all'art. 15 della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti e sul Cap. € 5.000,00 <Premio "Apulia" per le opere di architettura contemporanea o di urbanistica>.
3. Per i successivi esercizi finanziari si farà fronte con parte delle entrate previste sul Cap. 3061110 <Proventi delle indennità dovute per realizzazione opere abusive (L.1497 del 29.6.1939 - art.15)>.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)

[Handwritten signature]



IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott. Isa Carmela Morgati)

[Handwritten signature]

12/

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO **CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

REFERATO TECNICO

(Art.34, L.R. 28/2001)

Trasmesso alla V Commissione

Consiliare il 29/11/2007

OGGETTO: S.D.L. - Codice Cifra: AST/SDL/2007/00001

"MISURE A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLE OPERE DI ARCHITETTURA E DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO"

Spesa prevista e fonti di finanziamento, trattasi di spesa corrente (destinatari: pubblica amministrazione):

U.P.B. 3.1.1

Capitolo/i di Entrata: Cap. 3061110 € 25.000,00 - Proventi delle indennità dovute per realizzazione opere abusive (L.1497 del 29.6.1939 - art.15 ora D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004)-
La copertura è sufficientemente assicurata dalle entrate del cap. 3061110 del bilancio corrente (a fronte di uno stanziamento di previsione 2007 pari ad € 100.000,00 sono state rimosse ad oggi oltre € 200.000,00).-

U.P.B. 3.3.1

Capitolo/i di spesa Cap. € 20.000,00 -Fondo per il finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi d'idee e di progettazione-
Cap. € 5.000,00 -Premio "Apulia" per le opere di architettura contemporanea o di urbanistica-

Spesa riferita al presente bilancio: € 25.000,00, finanziata con le maggiori entrate al cap. 3061110

Spesa riferita ai bilanci futuri: € 50.000,00, finanziata con il cap. 3061110

U.P.B. 3.1.2

Capitolo/i di Entrata: Cap. 3061110 - Proventi delle indennità dovute per realizzazione opere abusive (L.1497 del 29.6.1939 - art.15 ora D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004)-
La copertura anche per gli esercizi futuri è sufficientemente assicurata dalle entrate del cap. 3061110 del bilancio corrente (a fronte di uno stanziamento di previsione 2007 pari ad € 100.000,00 sono state rimosse ad oggi oltre € 200.000,00).

Si dichiara che le disposizioni recate dal DDL in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Note: Le spese per la commissione rientrano nella dotazione finanziaria dei capitoli di nuove istituzioni sia per il corrente esercizio sia per gli esercizi futuri.

Modugno, 13/09/2007

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Piero Cavalcoli

Parere del Settore Ragioneria

(art.34, L.R. 28/2001 e Art. 6, Regolamento DGR n.395/94)

Nulla-osta in ordine a quanto sopra rappresentato

Parere negativo per:

Bari, _____

IL PRESENTE D.D.L. E' COMPOSTO
DA N. 11 (11) PAGINE
Bari, 23/11/07 IL FUNZIONARIO

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA
Dott. Rocco Spinelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott. Antonio Spinelli) TOTALE P. 02

